Rapporto del Garante dell'informazione e della comunicazione - Fase preliminare all' adozione

(artt. 32, 38 della L.R. 65/2014)

**ALLEGATO B** 

ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 e dell'art. 111 DELLA L.R. 65/2014 e del D.P.R. 327/2001, DELLA "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 07 AL R.U. PER AMPLIAMENTO DI VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA SENESE ARETINA E VIA SARAGAT" – Rapporto del Garante dell'informazione della comunicazione

Il 12 novembre 2014 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la nuova legge regionale sul governo del territorio, L.R.T. 65/2014, che ha abrogato la previgente L.R. 01/05, ovvero il riferimento normativo per la procedura di formazione ed approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Sansepolcro, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014.

Alla data di entrata in vigore della citata L.R.T. 65/2014 il R.U. del Comune di Sansepolcro risultava pertanto già adottato e, quindi, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 231 della nuova legge, tale strumento urbanistico può concludere il suo iter di approvazione secondo le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 della L.R. 01/05 ancorché abrogata.

L'attivazione di nuove varianti, invece, segue le procedure della citata L.R.T. 65/2014.

L'art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante dell'informazione e della comunicazione rediga un rapporto sull'attività svolta.

Il ruolo e l'attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza, sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21/05/2007.

Nel caso dello strumento urbanistico in oggetto, la parte di variante contestuale al R.U. risulta variante semplificata ai sensi dell'art. 30 commi 2, 3 della L.R.T. 65/2014, per la quale non è stato necessario deliberare l'avvio del procedimento e quindi la procedura viene avviata con l'adozione.

Poiché la proposta Variante n. 07 al R.U. risulta di modesta entità e non comporta modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010, l'autorità procedente ha richiesto all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tale variante non comporti impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente ha dato mandato per la redazione di un'apposita "Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata".

L' Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 23/05/2017, ha concluso la procedura semplificata di assoggettabilità a VAS della presente variante escludendo la stessa dalla procedura di V.A.S..

Poiché la variante in questione comporta la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 è stato rispettato quanto previsto dall'art. 11 del citato D.P.R. 327/2001 ai fini della partecipazione degli interessati alle procedure espropriative; con comunicazione del 28/09/2018 prot. 16880, integrata con la comunicazione del 11/10/2017 prot. 17660 (poiché la prima comunicazione, inviata via PEC, non era stata ricevuta dall'interessato) e con la nota del 20/10/2017 prot. 18395 (con cui sono stati forniti ulteriori elaborati tecnici per meglio comprendere le dimensioni planivolumetriche dell'area oggetto di cessione al Comune) è stato dato avvio al procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai soggetti interessati.

Come previsto dal comma 2 del citato art. 11 del D.P.R. 327/2001, tali soggetti, anche per valutare in modo più approfondito gli effetti di tale vincolo, hanno inviato una nota, in data 16/11/2017 prot 20176, in cui hanno esplicitato una serie di osservazioni in merito a quanto comunicato dal Comune con le comunicazioni sopracitate effettuate ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001.

Con nota del 08/01/2017, prot. 370 il Comune di Sansepolcro ha contro-dedotto alle osservazioni presentate dai soggetti interessati prospettando un percorso amministrativo volto a perseguire la più

## VARIANTE SEMPLIFICATA N. 07 AL R.U. PER AMPLIAMENTO DI VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA SENESE ARETINA E VIA SARAGAT

Rapporto del Garante dell'informazione e della comunicazione - Fase preliminare all' adozione

(artt. 32, 38 della L.R. 65/2014)

ampia intesa con la stessa società per l'acquisizione dell'area necessaria per la realizzazione della strada di collegamento tra la rotatoria esistente sulla via Senese Aretina e via Saragat.

Ai fini della suddetta intesa il comune ha quindi definito alcune prescrizioni che tengono conto anche delle osservazioni presentate dai suddetti soggetti interessati e che sono recepite come condizioni per l'attuazione degli interventi di interesse pubblico a cui la variante è finalizzata; la stessa variante stessa può pertanto essere portata in adozione.

Nelle fasi successive del procedimento sarà possibile garantire ulteriori opportunità di informazione e partecipazione alla formazione della presente variante attraverso la pubblicazione sul sito web del comune della deliberazione di adozione e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso della sua adozione, dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi.

Si segnala inoltre che, poiché la suddetta variante costituisce anche apposizione, ai proprietari interessati dal vincolo preordinato all'esproprio saranno informati appositamente del deposito della presente variante per la sua consultazione e presentazione di eventuali osservazioni.

Sansepolcro, 05/04/2017

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE Geom. Gianluca Pigolotti